

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

26/2015 Febbraio/13/2015 (*) Napoli 25 Febbraio 2015

Con la Circolare n° 27 del 5 Febbraio 2015 l'INPS rende note le aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla Gestione Separata da utilizzare per l'anno 2015 ed inoltre fornisce il nuovo massimale annuo di reddito sul quale applicare le nuove aliquote.

Per l'anno 2015 è stabilito altresì il nuovo minimale di reddito raggiunto il quale, l'iscritto avrà diritto all'accredito di un intero anno di contributi.

Come già noto, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n. 335/95, <u>l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2015 al 30 per cento</u>. Considerata l'aliquota aggiuntiva pari allo <u>0,72 per cento</u>, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per l'anno 2015, si applicherà <u>un'aliquota</u> globale pari al 30,72 per cento.

Parimenti, per <u>i soggetti titolari di pensione</u> (diretta e indiretta) o <u>assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie</u>, l'aliquota di computo è elevata al <u>23,50 per cento</u>.

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** previsto

dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, **per l'anno 2015, è di € 100.324,00.**

Per l'anno 2015 il <u>minimale di reddito</u> previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, <u>gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 23,50</u> per cento, avranno l'<u>accredito dell'intero anno</u> con un <u>contributo</u> annuo di euro <u>3.653,78</u>, mentre <u>gli iscritti</u> per i quali il calcolo della contribuzione avviene <u>applicando l'aliquota del 30,72</u> per cento avranno l'<u>accredito</u> con un <u>contributo</u> annuale pari a <u>€ 4.776,35</u> (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).

Come è noto, <u>nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto</u> entro la fine dell'anno, <u>saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo</u> <u>versato</u> (*cfr.* art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

L'Istituto ricorda, infine, le modalità di ripartizione dell'onere contributivo, stabilendo:

Aziende Committenti

Resta confermata la <u>ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore</u> <u>e committente</u>, stabilita nella misura rispettivamente di <u>un terzo (1/3) e</u> <u>due terzi (2/3).</u>

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Liberi professionisti

Per quanto concerne <u>i professionisti iscritti alla Gestione Separata</u>, si ricorda che <u>l'onere contributivo è a carico degli stessi</u> ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, <u>alle scadenze fiscali</u> <u>previste per il pagamento delle imposte sui redditi</u> (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2015 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (id: principio di cassa allargato).

Pertanto, su tali compensi, <u>dovranno essere applicate le aliquote</u> <u>contributive previste per l'anno di imposta 2014</u> (id: 22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria).

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN